

REGIONE LAZIO

Struttura di consulenza e assistenza sulla produzione legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27/28 settembre 2001

RINVII GOVERNATIVI

Settore organico: Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa

(marzo 2001)

Redatto a cura di:

D.ssa Giovanna Recchia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...496.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CALABRIA	LEGISLATURA VII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 26 MARZO 2001	DATA ATTO DI CONTROLLO 24 APRILE 2001	
TITOLO DELLA LEGGE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2001 E PLURIENNALE 2001-2003		
N. ART. 43		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 1. ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	MATERIA 1.5.2. BILANCIO E CONTABILITA'	
RILIEVI DEL GOVERNO		
LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI Il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: a) l'art. 2bis, quarto comma, laddove- a modifica di una precedente legge regionale (n.14/2000) di interpretazione autentica che spostava un termine dal 31 maggio 1993 al 31 marzo 1996 per quanto riguardava la partecipazione alle selezioni concorsuali- prevede un nuovo termine (29 maggio 1997) che scavalca gli stessi effetti della legge regionale di riferimento n.8/1996, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di disparità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione;	NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA Articolo 3 della Costituzione	

RILIEVI DEL GOVERNO

(SEGUE)

LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO	NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE
A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI	
b) l'art. 3bis, secondo comma, laddove si prevede la decadenza ope legis, invece che alla fine del mandato triennale, dell'attuale collegio dei revisori dei conti dell'ARPCAL, pur in presenza dei requisiti di requisiti di iscrizione al registro dei revisori contabili (ex registro revisori ufficiali) previsto all'art.1, si pone in contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;	Articolo 97 della Costituzione
G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI CON LEGGI DELLO STATO	
c) l'art.5bis, laddove viene previsto il sistema di attribuzione dei contributi alle aziende di trasporti, calcolati sulla base di criteri diversi da quelli previsti dalla legge quadro 151/1981, si pone in contrasto con quanto stabilito dal dl.vo n.422/1997 che dispone tra l'altro che, fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa della riforma dei trasporti locali, resta in vigore la disciplina prevista dalla legge 151/1981. Infatti avendo la Regione adottato la propria legge (l.r. n.23/1999) che, in conformità a quanto stabilito dal menzionato dl.vo n.422/1997, ha previsto la regolazione di rapporti con le aziende attraverso i contratti di servizio che hanno la caratteristica di essere basati sui corrispettivi, non può disciplinare criteri nuovi per l'erogazione di contributi alle medesime aziende di trasporto in quanto ove, come si ritiene, i contratti di servizio non siano ancora attivati considerato che comunque conseguono a gare, operano automaticamente le vecchie normative nazionali e quindi i precedenti criteri previsti dalla legge quadro 151/1981	Legge 151/1981 Decreto legislativo n.422/1997
A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI CON LEGGI DELLO STATO	
d) l'art.5 ter, commi 2, 3, 4,5, nella parte in cui prevede che la Regione possa revocare la concessione alle imprese esercenti servizi di autolinee che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri e che possa poi assegnare i servizi stessi ad altra impresa, si pone in contrasto con l'art.18,com.3 del dl.vo 422/1997 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.4, com.4, della legge 15 marzo 1997, n.59"). Tale disposizione prevede infatti che l'affidamento di nuove concessioni avvenga, già nella fase transitoria di cui al successivo art.3bis, esclusivamente attraverso "procedure concorsuali". Risultano altresì violati i principi (buon andamento e imparzialità, decentramento, sussidiarietà) cui la norma statale di conferimento si ispira. In particolare, non richiedendo la materia in oggetto l'unitario esercizio a livello regionale, l'articolo in questione lede le competenze delle Province e degli enti locali competenti, cui le relative funzioni sono state trasferite dalla stessa Regione con l'art.4 della legge regionale n.23/99 in attuazione dell'art.7 del citato dl.vo 422/1997;	Artt. 7 e 18,comma.3, del dl.vo 422/1997 Art. 4, com.4, della legge 15 marzo 1997, n.59

RILIEVI DEL GOVERNO

(SEGUE)

LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO

**A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI
G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI
STABILITI CON LEGGI DELLO STATO**

e) l'art.7bis,secondo comma, prevedendo lo scioglimento, ope legis, degli organi statutari di gestione e amministrazione dei Consorzi di bonifica, con contestuale nomina di commissari straordinari, si pone in contrasto con gli artt.117, 3 e 97 della Costituzione e con l'articolo 24 della stessa Costituzione. Infatti, la normativa vigente in materia di consorzi prevede la possibilità di scioglimento degli stessi solo in caso di riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio di controlli amministrativi da attuarsi con decreto del Presidente della Regione, ciò in virtù non solo del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ma anche del principio di autogoverno degli organi consortili e di separazione tra vigilanza e autonomia degli enti territoriali desumibile dal regio decreto 13.2.1993 n.215, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite da ultimo con sentenze n.62/92 e 326/98 e dal Consiglio di Stato con decisioni nn.1377 e 1378/2001. A ciò aggiungasi che lo scioglimento ope legis non consentirebbe l'esercizio diretto della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive che risulterebbero lese da tale scioglimento. (Analogia norma contenuta nella legge di variazione del bilancio della regione Puglia è stata rinviata dal Governo nel dicembre 2000).

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE

Artt.117, 3 e 97 della Costituzione
Articolo 24 della Costituzione.

regio decreto 13.2.1993 n.215
sentenze n.62/92 e 326/98 Corte di Cassazione
decisioni nn.1377 e 1378/2001 Consiglio di Stato

TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

ESITO DEL RINVIO

ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE

NOTE

TRATTASI DI RINVIO C.D. LIMITATO, PER CUI LA REGIONE PUO' FAR LUOGO ALLA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE SALVO LE PARTI COINVOLTE DA RINVIO COME GIA' PRATICATO PER ALTRE REGIONI IN PRECEDENTI OCCASIONI.

REGIONE LAZIO

Struttura di consulenza e assistenza sulla produzione legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27/28 settembre 2001

RINVII GOVERNATIVI
Settore organico: Territorio

(aprile e maggio 2001)

Redatto a cura di:

D.ssa Maria Calcagnini

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...497.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	LEGISLATURA VIII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 28 MARZO 2001	DATA ATTO DI CONTROLLO 24 APRILE 2001	
TITOLO DELLA LEGGE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21/1996 E 30/1999 IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA		
N. ART. 2		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 4. TERRITORIO	4.3.6 CACCIA	MATERIA
RILIEVI DEL GOVERNO		
LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO E. VIOLAZIONE DI NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI Il Governo ha rilevato che: 1) le disposizioni contenute nell'art.1, comm 1e 2, consentendo durante l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia e dei falchi, il prelievo di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, anche durante il periodo di divieto generale di caccia, contrastano con gli artt.18, c.1, e correlato 30, co.1, lett.a) della legge 157/1992, che vietano, sanzionandolo penalmente, l'esercizio della caccia nel periodo di chiusura della stessa, considerato che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. 578/1990, anche l'abbattimento di fauna proveniente da allevamento "non può non integrare...un'attività qualificabile come venatoria in senso proprio"; 2) la norma di cui all'art.2, co.1, che introduce il co.1bis all'art.6 della l.r. 21/1993, nel vietare la caccia sparando, tra l'altro, da natanti "a motore e in movimento" viola le	NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA artt.18, co.1, e 30, co.1, lett.a), della legge 157/1992 sent. 578/1990 Corte Costituzionale	

RILIEVI DEL GOVERNO

(SEGUE)

LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO

disposizioni di cui agli artt.2, co.1, lett.i), e 30, co.1, lett.i), della l.157/1992, che vietano sanzionandola penalmente, la caccia da qualsiasi natante, sia o meno esso a motore e in movimento;

3) la previsione di cui all'art.2, co.15, che modifica il co.3 dell'art. 37 della l.r. 39/1999, secondo cui, per il controllo della fauna selvatica ci si può avvalere di ulteriori soggetti oltre a quelli elencati nell'art.19,co.2, della legge 157/1992, contrasta con lo stesso art.19 della legge 157/1992, che al co.3 consente detta possibilità solamente alle province autonome di Trento e Bolzano.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE

artt.2, co.1, lett.i), e 30, co.1, lett.i), della l.157/1992

art.19 della legge 157/1992,

TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

IL GOVERNO HA OSSERVATO INOLTRE CHE SAREBBE OPPORTUNO PROCEDERE ALLA ELABORAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA CACCIA , CONSIDERATA LA FRAMMENTARIETA' DELLA NORMATIVA DI DIFFICILE CONSULTAZIONE PER GLI UTENTI.

ESITO DEL RINVIO

ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE

NOTE

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...498.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA LIGURIA	LEGISLATURA VII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 10 APRILE 2001	DATA ATTO DI CONTROLLO 9 MAGGIO 2001	
TITOLO DELLA LEGGE ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOVENERE <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-left: auto;">N. ART. 8</div>		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 4. TERRITORIO	MATERIA 4.3.4. PARCHI E RISERVE NATURALI	
RILIEVI DEL GOVERNO		
<p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI DALLE LEGGI STATALI C. ORDINAMENTO COMUNITARIO L/1 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Il Governo ha rilevato che: la legge nel suo complesso nell'istituire il Parco Portovenere non rispetta il disposto degli artt. 23, 24 e 25 della legge quadro 394/1991, secondo cui le leggi regionali istitutive dei parchi devono indicare gli elementi del piano per il parco, i principi del regolamento, la forma organizzativa e gli strumenti attuativi dello stesso. Inoltre essa non è rispettosa delle disposizioni contenute nella direttiva CE 92/43 e nel DPR 367/97 di recepimento, per quanto riguarda le procedure da seguire per la modifica di territori ricompresi nei Siti di rilevante interesse comunitario (S.I.C.). In particolare, poi: 1) la disposizione di cui all'art.6, che sottrae alcuni territori da aree sottoposte a tutela, considerato che in dette aree ricadono Siti di interesse comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CE, contrasta con l'art.4 del DPR 357/97, secondo cui è fatto obbligo alle Regioni di individuare le opportune misure di tutela per evitare il degrado degli habitat naturali;</p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA</p> <p>Artt. 23, 24 e 25 della legge quadro 394/1991</p> <p>Direttiva CE 92/43 e DPR 367/97 di recepimento</p>	

RILIEVI DEL GOVERNO

(SEGUE)

LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI DALLE LEGGI STATALI

2) la norma di cui all'art.7, co.4, prevedendo che l'ente di gestione del parco possa autorizza, se pure solo per particolari casi, attività in deroga ai limiti ed ai divieti, nonché al piano ed ai regolamenti dell'area protetta, contrasta con le disposizioni della legge quadro 394/1991 che non prevedono in alcun caso detta facoltà di deroga.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE

Legge quadro 394/1991

TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

Con l'occasione il governo ha osservato, inoltre, relativamente all'art.5 che istituisce un'area protetta nel tratto di mare prospiciente l'istituendo parco, che dovrà comunque darsi attuazione ai divieti relativi alle aree protette marine di cui all'art. 19, co.2 e 3 della legge 394/1991.

ESITO DEL RINVIO

ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE

NOTE

